

Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n.021 del 15/09/2016

Oggetto: Infedele registrazione sul LUL e trasferta.

Vogliamo con la presente portare alla Vostra attenzione una problematica che viene spesso non adeguatamente considerata in funzione della sua pericolosità e cioè l'utilizzo della voce trasferta in difformità alle norme di legge e contrattuali. Di seguito trattiamo l'argomento con lo scopo di rendervi edotti dell'entità delle sanzioni nelle quali si può incorrere e nello specifico delle interpretazioni ministeriali circa l'infedele registrazione sul Libro Unico della voce trasferta.

Come previsto dall'art. 39, comma 7 del D.L. 112/2008, modificato recentemente dall'art. 22 del D. Lgs. n. 151/2015 *“salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero ad un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro”*.

Il legislatore fa salva l'ipotesi del c.d. “errore meramente materiale”, la cui individuazione dovrebbe essere riferita ad irregolarità meramente formali (es. errori riguardanti la numerazione unica o sequenziale oppure errori che non incidano sull'imponibile retributivo). Riteniamo comunque tale individuazione non “scontata”.

Restano fermi i chiarimenti che il Ministero del Lavoro aveva fornito con la Circolare n. 2/2012 riferendosi alla “condotta di infedele registrazione” che evidenzia esclusivamente i casi di difformità tra i dati registrati e il *quantum* della prestazione lavorativa resa o l'effettiva retribuzione o compenso corrisposto.

La ratio di tale disposizione è finalizzata a tutelare i lavoratori nei confronti di una condotta illecita da parte dei datori di lavoro.

Per quanto riguarda la voce “trasferta” la nota ministeriale n.11885/2016 vuole specificare che si configura una condotta di infedele registrazione ogni qualvolta, a seguito di accertamento ispettivo, vi sia una difformità tra la realtà e quanto viene poi materialmente registrato sul LUL e se l'erronea registrazione abbia generato una differente quantificazione dell'imponibile contributivo ai sensi dell'art.51 comma 5 del TUIR.

Tale difformità si configura nel caso in cui la trasferta non sia stata effettuata o tale indennità celi emolumenti dovuti ad altro titolo con fine elusivo.

Qualora le difformità, rilevate dal personale ispettivo, nell'erogazione della voce trasferta nascondano invece le indennità dovute ai trasfertisti si determina sia l'applicazione di un diverso regime

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Via A. Crippa, 9 – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

previdenziale e fiscale, che la registrazione di un dato che non corrisponde alla prestazione effettuata dal lavoratore.

Pertanto, il regime sanzionatorio di cui all'art.39, comma 7, D.L. n. 112/2008 per infedele registrazione sul LUL trova applicazione quando la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera:

- sia in ordine ai dati meramente quantitativi della stessa (differente retribuzione erogata);
- sia in ordine ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, ma alla scritturazione sul LUL di una causale o titolo che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.

Si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

STUDIO BERTA NEMBRINI COLOMBINI E ASSOCIATI

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Via A. Crippa, 9 – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it